

ON.LE TRIBUNALE DI MESSINA

IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

con contestuale domanda cautelare ex artt. 669 *quater* e 700 c.p.c. e

pedissequa istanza di autorizzazione alla integrazione del contraddittorio

ex art. 151 c.p.c.

dei Sigg. **NUNZIO DI SALVO**, nato a Messina il 10 maggio 1971, c.f.

DSLNNZ71E10F158P, e **FABIO ANTONIO RUSSO**, nato a Messina il 6 marzo

1972, c.f. RSSFNT72C06F158U, rappresentati e difesi, giuste procure speciali

rilasciate su fogli separati, congiunte al presente atto sia materialmente che

mediante strumento informatico, con estrazione di copia informatica per

immagine inserita nella busta telematica, dal Prof. Avv. Antonio Saitta (c.f.

STTNTN63M13F158C – fax: 090/770228 – pec: [antonio.saitta@certmail-](mailto:antonio.saitta@certmail-
cnf.it)

[cnf.it](mailto:antonio.saitta@certmail-cnf.it)), con domicilio digitale presso l'indirizzo di posta elettronica certificata

del nominato difensore, ricorrenti,

contro

l'AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI DI TAORMINA, in persona del legale

rappresentante *pro tempore*,

per l'accertamento

anche in via d'urgenza, del diritto dei ricorrenti all'assunzione a tempo

indeterminato ai sensi dell'art. 24, L.R. 29 settembre 2016, n. 20, alle

dipendenze dell'Azienda Servizi Municipalizzati di Taormina

e per la condanna



anche in via d'urgenza, dell'Azienda Servizi Municipalizzati di Taormina alla stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato, nonché all'adozione di ogni altro atto che sia conforme alle richieste e agli interessi dei ricorrenti.

In fatto:

Con determinazione dirigenziale n. 571 del 7 giugno 2021 della Città Metropolitana di Messina si è provveduto all'aggiornamento dell'elenco "*di mobilità interaziendale regionale, istituito presso questa Città Metropolitana ai sensi dell'art. 24, comma 2, della legge regionale 29/9/2016, n. 20*". In tale elenco risultano inseriti il Sig. Nunzio Di Salvo (posizione n. 1) ed il Sig. Fabio Antonio Russo (posizione n. 17).

Questi sono stati inseriti in tale elenco in quanto già dipendenti della Multiservizi S.p.A., società partecipata della Provincia Regionale di Messina (adesso Città Metropolitana di Messina).

Da ultimo, l'Azienda Servizi Municipalizzati di Taormina ha pubblicato (in data 15 luglio 2023) l'avviso di una "*[p]rocedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria da cui attingere per eventuali future assunzioni a tempo indeterminato di n. 11 (undici) unità di personale con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato aventi caratteristiche idonee all'espletamento del ruolo di operatore della mobilità/cassiere con parametro retributivo 138 CCNL Autoferrotranvieri*".

A tale elenco l'Azienda Servizi Municipalizzati di Taormina avrebbe dovuto attingere prima di attivare la superiore procedura assunzionale per colmare le scoperture di organico.



Immediatamente, avuta notizia della pubblicazione del superiore bando, con nota raccomandata A.R. del 28 luglio u.s., il Sig. Di Salvo ha rappresentato all'Azienda intimata di essere inserito nell'elenco di mobilità interaziendale regionale, di cui all'art. 24, comma 2, L.R. n. 20/2016, e di avere, pertanto, diritto di essere assunto. Questo perché, ai sensi dell'art. 20, comma 4, L.R. n. 20/2016, “[l]e società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 [...] che sulla base dei propri piani industriali evidenziano carenze di organico devono attingere dall'elenco di cui al comma 2, prima di poter procedere a nuove assunzioni”. Nelle medesime condizioni del Sig. Di Salvo si trova anche l'altro ricorrente, Sig. Fabio Antonio Russo, anch'egli avente diritto all'assunzione in quanto – come già detto – inserito nel medesimo elenco di mobilità interaziendale regionale.

L'Azienda intimata – che non ha neppure riscontrato la richiesta del Sig. Di Salvo – ha, da ultimo, definito la procedura assunzionale con deliberazione del C.d.A. n. 28 del 26 settembre u.s., di approvazione della graduatoria degli idonei.

Non rimane che affidarsi alla giustizia di codesto On.le Tribunale per i seguenti motivi.

In diritto:

Com'è noto, l'art. 24, L.R. 29 settembre 2016, n. 20, prevede che:

“ 1. I lavoratori dipendenti, o contrattualizzati in modo continuativo, delle società controllate direttamente o indirettamente dagli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, o dai loro enti strumentali, ad esclusione di quelle emittenti



strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, in liquidazione o in procedura concorsuale, ai quali sia stata data comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile, non oltre otto anni dall'approvazione della presente legge possono optare di transitare nel bacino di cui al comma 2 con apposita domanda di ammissione al suddetto bacino di mobilità.

2. È costituito in ogni ente locale l'elenco comunale di mobilità interaziendale regionale, con le finalità di cui al comma 3, al quale possono far domanda di inserimento i lavoratori di cui al comma 1.

3. I lavoratori iscritti nell'elenco di cui al comma 2 sono destinatari di attività formative al fine di favorire la riqualificazione professionale necessaria al reinserimento lavorativo.

4. Le società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, o dai loro enti strumentali, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, che sulla base dei propri piani industriali evidenziano carenze di organico devono attingere dall'elenco di cui al comma 2, prima di poter procedere a nuove assunzioni.

5. I lavoratori iscritti nell'elenco di cui al comma 2 che rifiutino una proposta lavorativa dei soggetti di cui al comma 4 decadono dal diritto di permanenza nel suddetto bacino”.

Come risulta dalla determinazione dirigenziale n. 571 del 7 giugno 2021 della Città Metropolitana di Messina, i ricorrenti sono inseriti nell'elenco di mobilità interaziendale regionale di cui all'art. 24, L.R. 20/2016.

ASM Taormina Prot. N. 0007090 del 23-10-2023 arrivo



L'Azienda Servizi Municipalizzati di Taormina – come risulta dallo Statuto – è “*Ente strumentale dotato di personalità giuridica del Comune di Taormina*”, assoggettata ai poteri di indirizzo e controllo di questo.

Come ente strumentale del Comune, dunque, “*prima di procedere a nuove assunzioni*”, l'Azienda avrebbe dovuto attingere all'elenco di “*mobilità interaziendale regionale*”, in cui sono inseriti i ricorrenti.

I Sigg. Di Salvo e Russo hanno, pertanto, diritto all'assunzione a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 24, L.R. 29 settembre 2016, n. 20, alle dipendenze dell'Azienda Servizi Municipalizzati di Taormina.

Domanda cautelare:

Il *fumus* di fondatezza delle doglianze di parte ricorrente è nelle superiori considerazioni.

Nelle more occorrenti per la delibazione nel merito del presente ricorso, si appalesa la necessità e l'urgenza di un provvedimento cautelare che disponga in via d'urgenza l'assunzione con riserva di parte ricorrente a tempo indeterminato alle dipendenze dell'Azienda Servizi Municipalizzati di Taormina nel ruolo di “*operatore della mobilità/cassiere, con parametro 138, CCNL Autoferrotranvieri*”, consentendo ai ricorrenti di poter conseguire un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, evitando il consolidarsi delle altrui posizioni giuridiche.

I ricorrenti non possono, quindi, attendere i tempi ordinari occorrenti per l'istruzione e la definizione del ricorso, perdendo così una irripetibile occasione di lavoro. Il decorso del tempo, infatti, potrebbe condurre alla copertura degli undici posti di “*operatore della mobilità/cassiere, con parametro 138, CCNL Autoferrotranvieri*” in atto presenti in pianta organica



da parte di terzi ed il consolidarsi delle altrui posizioni giuridiche, rendendo irreversibili i pregiudizi prodotti dalla procedura concorsuale espletata senza prima attingere all'elenco di cui all'art. 24, comma 2, L.R. n. 20/2016.

Parimenti, dunque, esiste il *periculum in mora*.

Quanto sopra premesso e ritenuto,

SI CHIEDE

che l'On.le Tribunale del Lavoro adito voglia, disattesa ogni contraria domanda, difesa ed eccezione:

IN VIA CAUTELARE

1) adottare tutti i provvedimenti necessari ed opportuni ex art. 700 c.p.c., se del caso previa eventuale disapplicazione ex art. 63, D.Lgs. n. 165/2001, dell'avviso pubblicato il 15 luglio 2023, della deliberazione del C.d.A. n. 28 del 26 settembre 2023, di approvazione della graduatoria degli idonei, e di tutti gli altri provvedimenti amministrativi ostativi all'riconoscimento dei diritti fatti valere con la presente azione, affinché venga accertato e dichiarato in via d'urgenza il diritto dei ricorrenti all'assunzione a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 24, L.R. 29 settembre 2016, n. 20, alle dipendenze dell'Azienda Servizi Municipalizzati di Taormina nel ruolo di *“operatore della mobilità/cassiere, con parametro 138, CCNL Autoferrotranvieri”*;

2) sempre in via d'urgenza, ordinare all'Azienda Servizi Municipalizzati di Taormina di disporre l'assunzione con riserva di parte ricorrente a tempo indeterminato alle dipendenze dell'Azienda Servizi Municipalizzati di Taormina nel ruolo di *“operatore della mobilità/cassiere, con parametro 138, CCNL Autoferrotranvieri”*, con la stipula del contratto di

ASM Taormina Prot. N. 0007090 del 23-10-2023 arrivo

Firmato Da: SAIITTA ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 736b6676b0717a30dd188184469fd8db



lavoro a tempo indeterminato, e di adottare ogni altro eventuale atto che sia conforme alle richieste e agli interessi della medesima;

NEL MERITO

3) se del caso previa eventuale disapplicazione ex art. 63, D.Lgs. n. 165/2001, dell'avviso pubblicato il 15 luglio 2023, della deliberazione del C.d.A. n. 28 del 26 settembre 2023, di approvazione della graduatoria degli idonei, e dei provvedimenti amministrativi ostativi al riconoscimento dei diritti fatti valere con la presente azione, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti all'assunzione a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 24, L.R. 29 settembre 2016, n. 20, alle dipendenze dell'Azienda Servizi Municipalizzati di Taormina nel ruolo di *“operatore della mobilità/cassiere, con parametro 138, CCNL Autoferrotranvieri”*;

4) per l'effetto, condannare l'Azienda Servizi Municipalizzati di Taormina a disporre l'assunzione dei ricorrenti a tempo indeterminato alle dipendenze dell'Azienda Servizi Municipalizzati di Taormina nel ruolo di *“operatore della mobilità/cassiere, con parametro 138, CCNL Autoferrotranvieri”*, con la stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato, e ad adottare ogni altro eventuale atto che sia conforme alle richieste e agli interessi dei medesimi;

Con vittoria di spese e compensi di difesa.

Si depositano: 1) mandato difensivo Sig. Di Salvo; 2) mandato difensivo Sig. Russo; 3) determinazione dirigenziale Città Metropolitana di Messina n. 571 del 7 giugno 2021; 4) avviso procedura selettiva pubblica dell'Azienda Servizi Municipalizzati di Taormina; 5) deliberazione C.d.A. A.S.M. di Taormina n. 28 del 26 settembre 2023; 6) statuto A.S.M. di



Taormina; 7) istanza assunzione Sig. Di Salvo trasmessa a mezzo raccomandata A.R..

Ai fini del D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che, per il presente ricorso, in materia di pubblico impiego, di valore indeterminato, è dovuto un contributo unificato di € 518,00, dei quali € 259,00 per la domanda cautelare in corso di causa.

Messina, 13 ottobre 2023

Prof. Avv. Antonio Saitta

(atto firmato digitalmente)

Istanza di autorizzazione alla integrazione del contraddittorio ex art. 151

c.p.c.

In ragione dell'alto numero di soggetti astrattamente interessati a resistere al presente ricorso, perché potenzialmente scavalcati in graduatoria dai ricorrenti, ovvero pregiudicati in conseguenza della diminuzione dei posti di *“operatore della mobilità/cassiere, con parametro 138, CCNL Autoferrotranvieri”*, grazie all'accoglimento del presente ricorso, occorre valutare la necessità di ordinare l'integrazione del contraddittorio verso tutti i soggetti inseriti (senza indicazione dei nominativi) nella graduatoria approvata con deliberazione del C.d.A. dell'A.S.M. di Taormina n. 28 del 26 settembre u.s..

Tale adempimento potrà essere curato mediante pubblicazione nel sito istituzionale dell'Azienda Servizi Municipalizzati di Taormina ovvero con le modalità che codesto On.le Tribunale riterrà di giustizia.



Si fa istanza all'On.le Tribunale di volere disporre in conformità.

Messina, 13 ottobre 2023

Prof. Avv. Antonio Saitta

(atto firmato digitalmente)

ASM Taormina Prot. N.0007090 del 23-10-2023 arrivo

